

Avviso di indagine di mercato ai sensi del d. lgs 50/2016 per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici per la progettazione di un piano biennale di comunicazione, marketing, pr e ufficio stampa con successivo affidamento dell'attività di coordinamento e controllo in fase di implementazione e per la prestazione di specifiche attività nei predetti settori non ricomprese nel piano

QUESITO N. 01

“Abbiamo tutti i requisiti indicati nel documento “AVVISO INDAGINE DI MERCATO” ma avremmo bisogno di chiarimenti in merito al punto 7.D in quanto abbiamo sottoscritto contratti nel corso dell'ultimo triennio nel settore XXXXX con l'ausilio della nostra partecipata.

Può essere considerato valido come requisito anche se l'evento non risulta direttamente imputabile alla società che ha i requisiti di ordine generale e di capacità economica e finanziaria?”

RISPOSTA

I requisiti richiesti dall'Avviso devono essere posseduti dall'operatore economico che manifesta l'interesse.

Si precisa che ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 sono considerati operatori economici:

“a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240”.

Si ricorda inoltre che l'articolo 89 del suddetto Decreto prevede che: “L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.”